

**Il XXI Congresso della Società del diritto delle
Chiese Orientali**
Leggi particolari e questioni attuali nelle Chiese
Bari, 10 - 13 Settembre 2013

Alberto FABBRI

Nel congresso si sono essenzialmente svolte tre tematiche.

La prima: il diritto particolare previsto ed attuato da parte delle chiese orientali cattoliche; chiese qualificate *sui iuris*¹.

1 CCEO, Can. 27 “Si chiama, in questo Codice, Chiesa *sui iuris*, un raggruppamento di fedeli cristiani congiunto dalla gerarchia, a norma del diritto, che la suprema autorità della Chiesa riconosce espressamente o tacitamente come *sui iuris*”.

Can. 1493, “§1. Col nome di «diritto comune» in questo Codice s'intendono, oltre alle leggi e alle legittime consuetudini della Chiesa universale, anche le leggi e le legittime consuetudini comuni a tutte le Chiese orientali.

§2. Col nome invece di «diritto particolare» s'intendono tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che non sono comuni né alla Chiesa universale né a tutte le Chiese orientali”.

Can. 150, “§2. Le leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e promulgate dal Patriarca, se sono leggi liturgiche hanno vigore dappertutto; se invece sono leggi disciplinari, o se si tratta di tutte le altre decisioni del Sinodo, hanno valore giuridico entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale.

§3. Vogliano i Vescovi eparchiali costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale attribuire valore giuridico nelle proprie eparchie alle leggi disciplinari e a tutte le altre decisioni sinodali che non eccedono la loro competenza; se però queste leggi o decisioni sono state approvate dalla Sede Apostolica, hanno valore giuridico dappertutto”.

Decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum* (OE) 21 novembre 1094, AAS 57

Queste chiese *sui iuris*, nella loro quadruplici tipologia, patriarcati, arcivescovati maggiori, metropoli, altre chiese *sui iuris*, sono, in linea di principio, chiese immediatamente soggette alla Santa Sede con proprio *status* che le differenzia dalle altre chiese di rito latino immediatamente soggette.

Tutte queste chiese orientali cattoliche hanno un grado di autonomia diverso², più ampio nei patriarcati, sempre minore nelle altre tipologie, minimo nelle altre chiese *sui iuris*; queste sono piccole comunità di fedeli “rette da un vescovo o da un esarca che agisce come delegato della Santa Sede per tutte le competenze previste per il titolare della chiesa metropolitana *sui iuris*”.

La seconda tematica tratta il diritto proprio delle chiese, autocefale o autonome, ortodosse.

(1965) 76-85.

CIC 1983 Can. 12, “§ 1. *Legibus universalibus tenentur ubique terrarum omnes pro quibus latae sunt.*

§ 2. *A legibus autem universalibus, quae in certo territorio non vigent, eximuntur omnes qui in eo territorio actu versantur.*

§ 3. *Legibus conditis pro peculiari territorio ii subiciuntur pro quibus latae sunt, quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto can. 13”.*

Can. 13, “§ 1. *Leges particulares non praesumuntur personales, sed territoriales nisi aliud constet.*

§ 2. *Peregrini non adstringuntur:*

1° *legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut leges sint personales;*

2° *neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae ordini publico consulunt, aut actuum sollemnia determinant, aut res immobiles in territorio sitas respiciunt.*

§ 3. *Vagi obligantur legibus tam universalibus quam particularibus quae vigent in loco in quo versantur”.*

- 2 I canonici 55-176 indicano i modi di autogoverno delle quattro tipologie, un autogoverno più o meno condizionato dalla normativa generale prevista dal codice.

La terza tematica riguarda, infine, il diritto di alcuni Stati a tutela delle chiese di minoranza o di realtà ecclesiali particolari.

Tre tematiche che partono da presupposti diversi; il diritto particolare di alcune chiese *sui iuris* cattoliche si inquadra nel rapporto *ius commune / ius particulare* proprio di un ordinamento giuridico primario e completo quale è quello della Chiesa cattolica che delimita i contorni del diritto particolare in ordine sia alle materie, sia ai titolari della potestà normativa, sia, infine, ai soggetti interessati. Diverso è il rapporto tra diritto comune ortodosso costituito essenzialmente dai *Sacri Canones* e da altre norme proprie della tradizione bizantina posteriore e il diritto delle chiese autocefale ed autonome che hanno il diritto di autogovernarsi, anche riconoscendo il potere legislativo agli organi statali in cui operano le singole chiese. Questo riconoscimento presuppone una conformità con gli stessi *Sacri Canones*, fondamento del *vinculum disciplinae* per restare nella comunione della Chiesa ortodossa; più spesso le loro attuali normative sostituiscono quelle precedenti emanate dagli organi statali. Diverso è ancora il caso di normazioni statuali regolatrici dei rapporti con chiese di minoranza o con associazioni confessionali.

La relazione introduttiva di Gaetano DAMMACCO ha trattato del *Dialogo tra le Chiese e le religioni per la costruzione di una società democratica in Albania*³.

Il quadro riassuntivo qui proposto indica le diverse relazioni a seconda di questa triplice distinzione.

- 3 In particolare è stato rilevato come la religione, nella sua stretta connessione con l'albanesità, abbia svolto un ruolo fondamentale non solo nel passaggio della caduta del regime comunista, ma anche nella formazione del nuovo stato. L'affermazione della laicità nella Costituzione del 1998, ha presupposto un riconoscimento di un clima di tolleranza religiosa, di autonomia delle istituzioni religiose e del pluralismo; in questa condizione di nuovo fermento tutte le comunità religiose si sono dimostrate "consapevoli del loro ruolo nella costituzione di una nuova società in Albania".

Attinenti alla prima tematica sono state le relazioni di Péter SZABÓ, *Questioni fondamentali sulla legislazione particolare: teoria e pratica*; di Astrid KAPTIJN, *Particular Law Concerning Eastern Catholics Entrusted to the Pastoral Care of Hierarchs of Another Church Sui Iuris*; di Johan FARIS, *The Particular Law of the Maronite Church with a Special Focus on Territorial Restrictions*⁴; di Varghese KOLUTHARA, *The Particular Law of the Syro-Malabar Church Sui Iuris*⁵; di Elie HADDAD, *Le droit particulier dans l'Eglise Grecque melkite catholique*⁶; Ioan Alexandru POP, *Il Patrimonio legislativo della Chiesa sui iuris romena*⁷; di Lorenzo LORUSSO, *Il diritto particolare delle circoscrizioni ecclesiastiche bizantine in Italia*; di Michael KUCHERA, *The Byzantine Ruthenian Church Sui Iuris*⁸; di Paul LUNIW, *The Particular Law of the Ukrainian Church Sui Iuris*⁹.

Una prima introduzione alle problematiche legate al riconoscimento di un diritto particolare è stata esposta dal prof. SZABÓ, il quale ha preliminarmente cercato di collocare nella giusta dimensione l'identità della Chiesa *sui iuris*, in uno spazio che cerca di far convi-

- 4 Chiesa di rito siro-maronita, Patriarcato di Antiochia dei Maroniti, diffusa in Medio Oriente, soprattutto in Libano, e nelle Americhe, oltre 5.000.000 di fedeli.
- 5 Chiesa di rito siro-orientale, diffusa nel Kerala, India, 3.600.000 fedeli.
- 6 Chiesa di rito bizantino-melkita, Patriarcato di Antiochia dei Melkiti, diffusa in tutto il Medio Oriente, nelle Americhe ed in Australia, circa 2.000.000 di fedeli.
- 7 Su una popolazione romena di 21 milioni e settecentomila gli ortodossi sono l'86,8%; i cattolici latini circa il 5%; i cattolici orientali dell'Arcivescovato maggiore in oggetto non raggiungono l'1%, circa 200.000. dati riportati da E. P. TĂVALĂ, *Kirche und Staat*, University Press, Sibiu, 2012, p. 11.
- 8 Chiesa di rito bizantino-ruteno, nella Slovacchia. I fedeli, nel 2008, erano circa 650.000 (di cui 550.000 nelle eparchie della Slovacchia e 100.000 nella Metropolia di Pittsburgh (USA).
- 9 Chiesa retta dell' Arcivescovo maggiore di Kiev e Galizia, cfr. L. LORUSSO, *La chiesa Greco-Cattolica Ucraina*, in *O Odigos*, 4 /2005, p. 9 s.; fedeli più di 4.000.000.

vere l'“organico progresso” verso cui necessariamente tende, con la rivalutazione delle “tradizioni avite”¹⁰.

La lettura che viene proposta tenta di coniugare la necessità di un adattamento ai tempi moderni con una rivalutazione e un richiamo continuo ai “valori costanti” dei riti e delle discipline che trovano fondamento nelle rispettive Tradizioni delle diverse Chiese. Al fine di non creare tensioni nella comunità destinataria di una legislazione particolare, si suggerisce di massimizzare le norme esecutive, proprio per permettere alle innovazioni liturgiche e disciplinari di essere ben accolte e assimilate.

In realtà, avverte l'Autore, il nodo cruciale risiede nella giusta rilevanza che assume la legislazione sinodale in relazione con quella eparchiale, in una dimensione che richiama alla responsabilità sussidiaria, la quale implica una partecipazione attiva nel livello inferiore, senza pertanto assumere la valenza di un semplice lasciar fare.

Posto che “il legislatore *sui iuris* può derogare (o abrogare) una legge eparchiale già esistente”, che lo stesso “è competente a legiferare in un ambito che non gli viene esplicitamente attribuito dallo *ius commune*”, l'Autore afferma che «tra le competenze legislative *sui iuris* e quelle eparchiali sia comunque possibile riscontrare una certa “vicendevole apertura” pur se limitata». Ecco allora la ricerca di “un contesto ecclesiologico integrato” che possa da un lato garantire l'autonomia del vescovo e dall'altro rivalutare un legislatore locale capace di emanare norme *sui iuris* su materie non regolate dal diritto comune

10 Così nella OE, 6. “Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. Pertanto, tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda e una pratica più perfetta; qualora, per circostanze di tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni”.

in una logica di “gradualità e proporzionalità”.

L'ulteriore passo nell'analisi del diritto particolare, presentato da Astrid KAPTIJN, viene indirizzato verso le dinamiche che si aprono nel caso di leggi particolari sui cattolici affidati alla cura pastorale dei Gerarchi di una altra Chiesa *sui iuris*. La chiarezza del canone 916, § 5 CCEO deve essere contemperato con la revisione del CIC, con particolare attenzione all'ambito territoriale applicabile e ai soggetti destinatari del diritto particolare. L'Autore prova a improntare una riflessione sul ruolo che possono essere chiamati a svolgere gli “*pluri-ritual Ordinariates*” con un presule latino come Ordinario; malgrado il potere di legiferare legato all'ufficio episcopale, nella realtà questo potere non viene di fatto esercitato. Tuttavia anche le Conferenze episcopali possono svolgere un ruolo fondamentale nella realizzazione di una legislazione particolare per gli Orientali Cattolici residenti nel territorio. Malgrado le disposizioni codiciali del canone 455 C.I.C. prevedano condizioni specifiche per emanare “decreti generali”, l'Autore dimostra come ci siano margini per promuovere un percorso pastorale in piena sintonia con il rito proprio delle Chiese *sui iuris* e per coinvolgere gli stessi fedeli nella vita comunitaria; non solo con la creazione di parrocchie, ma con una più stretta sinergia con i preti o i chierici di queste Chiese, per arrivare a formulare percorsi per il diaconato permanente o gli stessi preti “*in keeping with their rite*”.

In conclusione, avverte l'Autore, “*the problem with particular law [...] is not so much of a juridical nature, but rather a matter of the mindset, of the habitus mentis*”.

Con riferimento ad alcune Chiese *sui iuris*, Johan FARIS precisa che la Chiesa Maronita, a seguito del CCEO ha avviato un processo di analisi del proprio diritto particolare per arrivare nel 1996 alla promulgazione di un proprio testo di cui fanno parte integrale gli statuti di alcune istituzioni della stessa Chiesa¹¹. Malgrado i buoni propositi, so-

11 Il riferimento è al “*synod of bishops, presbyteral councils, college of eparchial con-*

stiene Faris, il diritto particolare elaborato si inserisce linearmente nei riferimenti espliciti previsti per il diritto particolare nel CCEO, così da omettere tutta la dimensione dei riferimenti “indiretti” e comunque presentano i caratteri della ordinarietà ma non dell’innovazione o della completezza. Proprio per promuovere una inversione di corso nel periodo 2003-2005 è stata svolta una assemblea patriarcale i cui atti, approvati dal patriarca e dal Sinodo nel 2006, costituiscono uno stimolo per una revisione disciplinare del diritto particolare di questa Chiesa.

Anche la Chiesa Siro-Malabarese - afferma Varghese KOLUTHARA - si è attivata immediatamente dopo la promulgazione del CCEO per improntare una codificazione del suo diritto particolare, avvenuta nel 2003 con la pubblicazione nel *Synodal News*¹²; il codice si presenta diviso in due sezioni, le norme complementari al CCEO e gli statuti dei vari organi della Chiesa.

Lo strumento utilizzato per conferire una sistematicità alle leggi particolari, quello della codificazione, se da un lato ha permesso di conferire uguale valore al suo contenuto e di farlo entrare in vigore nello stesso momento, tuttavia si presenta flessibile, capace di recepire i diversi emendamenti che sono stati proposti successivamente al 2003.

Passando ad analizzare la Chiesa Bizantina in Italia, spiega Lorenzo LORUSSO, questa trova espressione in tre circoscrizioni ecclesiaristiche che rivestono la configurazione giuridica di due eparchie e un esarcato¹³. Malgrado la piccola dimensione territoriale, questa Chiesa *sui iuris*¹⁴ ha promosso un primo Sinodo comune nel 1940 e un se-

sultors, finance councils parochial waqf committees; parish councils, eparchial pastoral councils”.

12 Cfr. vol. II n. 1.

13 Eparchie Italo-albanesi di Lungro e Piana degli Albanesi e il Monastero esarcatico di Grottaferrata.

14 L'*Annuario pontificio* la inserisce tra le Chiese *sui iuris*, ma non vi è unanimità in dottrina.

condo indetto nel 2001. Quest'ultimo è stato promulgato con decreto da parte dei tre Gerarchi ed è entrato in vigore nell'ottobre del 2010. Malgrado le osservazioni che possono essere eccepite a questo strumento, rileva Lorusso, sulla sua natura di norma superiore o sulla natura giuridica, tuttavia, il Sinodo rappresenta un tentativo per "precisare i canoni del diritto particolare lasciati aperti dal Codice", nella piena salvaguardia delle tradizioni italo-albanese e italo-greca.

Il diritto della Chiesa Melkita (Patriarcato di Antiochia dei Melkiti) - avverte Elie HADDAD - così come era accaduto per altre chiese orientali, vive pienamente dello slancio prodotto dalla codificazione e già nel 1991 forma una commissione preparatoria i cui lavori prendono forma nel 1994. Successivamente un nuovo diritto melkita viene approvato nel 2004 e successivamente pubblicato. A completamento di quanto disciplinato, nel 2010 è stata fatta una nuova integrazione al corpo normativo. Senza costituire un *corpus iuris* completo, Haddad afferma che il diritto particolare melkita costituisce un insieme di norme disciplinate "*a être le subsidiaire du droit commun*". Tuttavia viene evidenziato come i diritti particolari delle Chiese orientali cattoliche presentano una somiglianza fino ad assumere i caratteri di un diritto uniforme/conforme. Il fondamento di questo processo può essere trovato nelle comuni fonti orientali sulle quali si fondano i patrimoni di queste chiese; tuttavia questo percorso, sostiene sempre Haddad, porta a snaturare il concetto di diritto particolare, il quale deve far emergere le specialità e i caratteri propri di ciascuna chiesa, sulla base dei rispettivi patrimoni.

Ioan Alexandru POP spiega che nella Chiesa Romana l'unione con Roma del 1698 non ha modificato la struttura disciplinate e liturgica di questa chiesa, la quale ha continuato a promuovere una propria autonomia legislativa. I diversi concili provinciali che sono stati realizzati durante la sua storia, hanno permesso di promuovere un proprio diritto canonico particolare. Dal 2005, anno di elevazione della Chiesa alla dignità di Chiesa Arcivescovile maggiore, sono state emanate sia "leggi liturgiche sulle feste, sul digiuno e sulle vesti liturgiche e

leggi canoniche attinenti ai beni temporali della Chiesa e ai proto presbiterati” e sono stati approvati “vari statuti appartenenti ad alcuni enti ecclesiastici”¹⁵.

La dottrina ha indicato come *autonomia normativa*, il potere riconosciuto o attribuito a soggetti non subordinati, preposti ad ordinamenti giuridici derivati, di emanare norme giuridiche equiparate alle norme dell’ordinamento originario di riferimento ed integratrici di queste. Il decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum* ai n. 5 recita “le Chiese d’Oriente come quelle di Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime”.

Dalle relazioni sembra che questo potere sia molto ristretto e limitato ad ambiti specifici sempre nell’alveo tracciato dalle disposizioni del CCEO, molte delle nuove norme attengono prevalentemente ad aspetti organizzativi, specie relativi alla costituzione di sinodi ed alle loro competenze; in altri casi riguardano problemi connessi ai rapporti con le chiese orientali non cattoliche ed ai loro fedeli come nel caso dei matrimoni misti, funzioni ministeriali del diacono etc.

In altri casi più che di autonomia normativa sembrerebbe trattarsi piuttosto di autonomia organizzatoria.

Sulla seconda tematica relativa ai diritti di chiese ortodosse autocefale o a diritti particolari all’interno di alcune di esse trattano le relazioni di Theodoros GIANGOU, *I principi fondamentali della nuova Costituzione della Chiesa Ortodossa di Cipro*; di Andrei PSAREV, *Il diritto vigente della Chiesa ortodossa russa*; di Eirini CHRISTINAKI, *L’attuale disciplina del Monastero di S. Giovanni a Patmos*; di Konstantinos PAGEDORGIU, *Il diritto privato dei monaci ortodossi nel territorio ellenico*.

15 Come gli Statuti del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Arcivescovile maggiore, del Consiglio Economico, della Curia Arcivescovile maggiore, del Tribunale ordinario, dei Seminari Maggiori e del Tribunale superiore.

Sia nella relazione sullo Statuto della Chiesa Cipriota¹⁶ che su quello della Chiesa Russa si mettono in evidenza le norme attinenti l'organizzazione interna di queste chiese autocefale tra cui l'organizzazione, competenza e composizione dei diversi sinodi, la tutela giudiziaria dei diritti e la comminazione di sanzioni, come anche la loro applicazione fuori del territorio canonico specifico della normativa. In un primo tempo la Chiesa di Cipro (arcivescovato) - Statuto del 1979 - aveva esteso l'applicabilità dello Statuto anche ai ciprioti residenti in territori della diaspora, ma, nel 2010, il nuovo Statuto ha riconosciuto il principio della giurisdizione territoriale (art.1,§3) e definisce membri della chiesa di Cipro i cristiani ortodossi residenti nell'isola, escludendo i ciprioti non residenti¹⁷. Lo Statuto della Chiesa Russa (patriarcato di Mosca) nel 1988 e nel 2000 (art. 1, §3) prevede che la giurisdizione della chiesa di Russia si estenda “alle persone di fede Ortodossa che vivono nei territori tradizionali (canonici) della Chiesa Ortodossa Russa in Russia e ai Cristiani Ortodossi che vivono in altri paesi che liberamente fanno parte (rientrano) di questa giurisdizione”. Per entrambe le Chiese si sottolinea la produzione normativa da parte della Chiesa stessa e non più da parte di organi legislativi statali, sia pure come sanzionatori e promulgatori di leggi fatte dall'autorità confessionale.

Questo dato è significativo perché per molte Chiese che operano in Stati 'ortodossi' esiste un complesso di norme di emanazione statale

16 La Chiesa Ortodossa di Cipro ha realizzato il primo Statuto nel 1914, quello successivo nel 1979 e infine quello attuale nel 2010. Le tematiche maggiormente discusse hanno riguardato il ruolo dei laici nelle procedure di voto delle gerarchie, la composizione del sacro Sinodo, il diritto di appello dei gerarchi emeriti, la composizione del Sacro Sinodo e le elezioni delle gerarchie.

17 Sul diritto della Chiesa di Cipro cfr. C. G. PITSAKIS, *La Tradition du Droit Canonique de l'Église d'Orient dans l'Ordre Juridique Chypriote: Histoires et Survivances Contemporaines*, in *Yearbook of the Centre of Research of the History of Greek Law* 38 (2004) 151-180.

- denominate 'Costituzione della Chiesa' - che integrano la normativa ecclesiastica.

Ricordo che la Costituzione della Chiesa Ortodossa Greca è stata emanata dallo Stato greco come norma statale ed è contenuta nella legge n° 590 del 1977, posteriore all'ultima Costituzione della Repubblica del 1975¹⁸.

In altri casi lo Stato approva e garantisce lo Statuto confessionale, così la Chiesa Ortodossa Rumena - BOR - ha un nuovo Statuto per l'organizzazione e il funzionamento. Questo documento è stato approvato dal Santo Sinodo della Chiesa ortodossa rumena con la decisione n. 4768 del 28 novembre 2007 e riconosciuto dal Governo rumeno con la Decisione Governativa n. 53/16 del gennaio 2008. Lo Statuto è stato pubblicato nel *Monitorul Oficial* n. 50 del 22 gennaio 2008¹⁹.

Nella dimensione della Chiesa ortodossa, la disciplina attuale del Monastero di S. Giovanni a Patmos, si presenta come "*indisputably a most interesting example of a justifiable and effective amendment on a piece of particular law*". Il modello permette alla prof.ssa Eirini CHRISTINAKI di soffermarsi sul concetto di diritto particolare. Il significato

18 L'art. 3.1 della Costituzione Greca del 1975 recita: "La Chiesa ortodossa di Grecia [...] osserva con fermezza [...] i santi, apostolici e sinodici canoni e le sacre tradizioni". Si è discusso se questo riferimento ai canoni, presente nelle varie Costituzioni, abbracci la totalità dei canoni, o solo quelli a contenuto dogmatico; sul punto V. PARLATO, *Uno Stato confessionista degli anni '80: la Grecia*, in *Las relaciones entre la Iglesia y el Estado, Estudios en memoria del profesor Pedro Lombardía*, Madrid, 1989, p. 620. Cfr. anche F. ADAMI, *Il fenomeno religioso nei Paesi dell'Unione europea*, Urbino, Quattroventi, 2002, p. 14 ss.

19 Ad es. art. 3.2. de *Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române* del 2007-2008 - sopra ricordato - recita: «*Biserica Ortodoxă Română se administrează în mod autonom prin organisme proprii reprezentative, constituite din cleri și mireni, potrivit Sfintelor Canoane [in conformità dei Sacri Canon], dispozițiilor prezentului Statut și altor dispoziții ale autorității bisericești competente*».

che colloca la particolarità come opposta a generalista, non trova collocazione nel diritto ortodosso, nel quale il diritto universale diventa il fondamento e la base della stessa Chiesa, in cui si innesta il diritto particolare; si forma così una combinazione armonica per un “*model of co-existence*”, per dare forma ai diversi “*adjustments of universal law to a specific area of ecclesiastical jurisdiction*”. Sul ruolo assunto dalle fonti “*if the legislator is an Ecumenical Synod, then the law is universal and attains catholic power and application; if the legislator is a Bishop or a Synod of a specific and limited Church periphery, episkopi, metropolis or an eparchy, then the law is particular*”.

Circa l’ambito nel quale il diritto particolare ortodosso trovi applicazione, si chiarisce che “*the canonical essence of particularity in orthodox canon law is territoriality*”, e che lo stesso “*is more related to the governmental justice, that is to the legal provision of realistic solutions*”. Questa continuità si muove nella dimensione della tradizione dogmatica e della eredità ecclesiologica, senza per questo negare l’evoluzione di un diritto particolare in grado di rispondere ai nuovi cambiamenti sociali nel segno dello sviluppo delle tradizioni canoniche.

Sulla terza tematica: normativa statale, le relazioni di Vittorio PARLATO, *Un diritto particolare nel sistema giuridico italiano per la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta, ai sensi della legge n° 126/2012*; di Emanuel Pavel TĂVALĂ, *The Churches and religious organizations in Romania, between tradition and transition*²⁰; di Iulian Mihai CONSTANTINESCU, *Le problème juridique actuel des Syndacats du clergé dans l’Eglise Orthodoxe Roumaine*.

Dopo aver rilevato che lo Stato moderno adotta una legislazione sempre più varia ed articolata in relazione alle differenti esigenze dei vari gruppi e fenomeni sociali introducendo, proprio in considerazione della specialità presentata da ciascuno di essi, differenziazioni di trattamento, eccezioni, previsioni particolari; si assiste al moltiplicarsi

20 Cfr. anche E. P. TĂVALĂ, *Kirche und Staat*, University Press, Sibiu, 2012.

di leggi che sottraggono intere materie o gruppi di rapporti alla disciplina generale, costituendo micro-sistemi con proprie ed autonome logiche. Con queste premesse, Vittorio PARLATO presenta l'*intesa* come atto giuridico pubblico, posto a base di una legge statale, come fatto inusuale negli Stati dell'Europa orientale a forte maggioranza ortodossa. Nell'evidenziarne i contenuti, si sottolinea la rilevanza del diritto canonico ortodosso ed in specie il potere di certificazione attribuito all'Arcidiocesi.

Di particolare interesse le due relazioni relative alle relazioni tra Chiesa e ordinamento statale in Romania.

La prima mette in luce come la Chiesa Ortodossa di Romania è riuscita ad applicare "*the system of Byzantine symphony*" nella relazione tra Chiesa e Stato solo a partire dal 1990, data del distacco dal blocco sovietico. La Chiesa, tuttavia, ha sempre difeso la sua autonomia promuovendo, fin dal 1869, un proprio statuto, l'ultimo del 2008, nel quale far convivere "*tradition and transition*"²¹. Questo indirizzo ha comunque tenuto aperto un canale con le istituzioni civili, così dal 1991, anno della firma del Protocollo, l'insegnamento della religione ortodossa è integrato nel sistema scolastico pubblico, tanto da includere la Facoltà di teologia all'interno delle università statali²². Un altro aspetto di questa collaborazione lo troviamo nel riconoscimento statale dell'assistenza religiosa realizzato dalla Chiesa nel campo sociale²³. In questa panoramica l'autore Emanuel P. TĂVALĂ, evidenzia il ruolo che svolge la legge 489/2006²⁴ nella quale sono regolati anche i cimiteri confessionali. Va infine rilevato come lo Stato romeno si faccia promotore di una politica tesa a preservare e a promuovere i culti

21 Il primo statuto "*in the true sense of the word*" risale al 1868, *Organic Statute of the Metropolitan Andrei Șaguna*, poi una nuova elaborazione nel 1949.

22 Il Protocollo prevede anche l'accesso al fondo di finanziamento scolastico e universitario.

23 Il Trattato di Cooperazione è del 2007.

24 *Law 489/2006 on Religious Freedom and the General Status of Denominations*.

di maggior incidenza sociale presenti sul territorio, sia prevedendo un trattamento economico nei confronti delle persone collegate alla confessioni religiose e dei relativi luoghi di culto, sia prevedendo un ampio spettro di esenzioni tributarie. Nei confronti della Chiesa Ortodossa romena lo Stato dimostra un particolare e profondo interesse “*to preserve its cultural, lingual and religious identity*”²⁵, chiaro esempio di una profonda sinergia tra Stato e Chiesa Ortodossa nel promuovere il cammino del popolo ortodosso.

La seconda relazione prende in considerazione la garanzia riconosciuta alla Chiesa Ortodossa Romena da parte dello Stato e la sua salvaguardia anche nei confronti dell’art. 9 della Convenzione Europea sulla libertà religiosa. La fattispecie riguarda la costituzione di un sindacato di sacerdoti, il contrastato riconoscimento in persona giuridica statale del medesimo da parte dell’autorità ecclesiastica in quanto la costituzione di un sindacato di sacerdoti viola le norme canoniche (e civili). Di qui il ricorso alla Corte Europea²⁶. Iulian Mihai CONSTANTINESCU rileva che l’ingerenza del potere giudiziario civile e comunitario lede la libertà di autoregolamentazione della chiesa romena così come garantita anche dalla legge statale che ne ha promulgato lo Statuto che le ha riconosciuto la competenza esclusiva a regolare i rapporti intersoggettivi al suo interno in specifiche materie.

A queste relazioni si aggiungono quelle di Radu CARP, *Autonomia della Religione: abbiamo davvero bisogno di un quadro unitario? L’illusione dell’applicazione dei Diritti Umani come arbitri tra cultura e religione*; di Carmela VENTRELLA, *Chiesa universale e chiese sui iuris: dimensione rituale e unità di fede*²⁷ e quella di sintesi di Raffaele COPPOLA, *Il ruolo del diritto particolare*.

25 Act No. 114/27.04.2007.

26 Sul punto segnalo il recente saggio di F. BOTTI, *L’esercizio dell’attività sindacale dei ministri di culto nella Chiesa ortodossa romena*, in *Rivista telematica, Stato, chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it).

27 Relazione non presentata, sarà pubblicata negli Atti.

Nel ripercorrere le tappe fondamentali degli incontri della Società, Raffaele Coppola ha evidenziato come questo congresso abbia innalzato il livello della ricerca, nel tentativo di “offrire un quadro analitico e costruttivo secondo le molteplici denominazioni di queste nobili Chiese, con particolare attenzione alle questioni più interessanti ed attuali”, senza tentare la “dimostrazione di un effettivo patrimonio giuridico comune alla Chiesa latina e alle Chiese orientali ed un bilancio del diritto canonico e della canonistica di fronte al nuovo millennio”. Allo stesso tempo il congresso “è stato anche occasione d’incontro tra cultura, storia e tradizione”. Il diritto particolare è in grado di offrire “all’indagine dell’osservatore non superficiale importanti elementi di valutazione in merito al rapporto dialettico tra Chiesa universale e Chiese particolari, in specie tra diritto universale (anche costituzionale) e diritto particolare tanto nella visione della Chiesa latina quanto di quella ortodossa, passando attraverso gli ordinamenti giuridici delle Chiese orientali cattoliche”; tuttavia il ruolo del diritto particolare non è così differente nelle varie latitudini dell’unica Chiesa di Cristo e gli effetti sono quelli di una puntuale applicazione della legislazione particolare e di una evoluzione di tutto l’ordinamento.

La forma e il grado di “indipendenza giuridica” riconosciuto alle diverse chiese, non devono, tuttavia, offuscare una vivace spinta verso una coesione organica propria di un cammino condiviso, anche sulla base dei criteri della *oikonomia* e dell’*aequitas canonica*, quali strumenti di “strumenti di flessibilità della norma accolti dal diritto canonico della Chiesa latina e da quello delle Chiese orientali cattoliche, che è inutile in questa circostanza enumerare, ma che rimandano ai compiti propri dei Pastori di tener conto della salvezza delle anime”.